

STATUTO
“SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (SIPRe) ETS”

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E’ corrente un’associazione denominata “Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe)”
A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa assumerà la denominazione: “Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione ETS (SIPRe ETS)” e indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione medesima.

L'associazione ha sede in Roma, via Appia Nuova, n. 96.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie o uffici anche in altre località dello Stato od all'estero.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un ente scientifico, aconfessionale, apartitico ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- a) contribuire alla conoscenza dell'essere umano attraverso lo studio, la formazione, anche tramite la realizzazione di programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) in conformità alle norme del Ministero della Salute e dell'Unione Europea, l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la ricerca ed il confronto, interno ed esterno ad essa, secondo l'orientamento di Psicoanalisi della Relazione;
- b) garantire e tutelare la qualità professionale dei soci;
- c) favorire e sostenere i soci che, singolarmente o in gruppo, promuovano l'applicazione del modello SIPRe in ogni ambito operativo.

Art.3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà:

- organizzare scuole, corsi, anche riconosciuti da organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- organizzare seminari, convegni, congressi, pubblicazioni anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni aventi le stesse finalità, nonché con cattedre e scuole, istituzioni universitarie e non, italiane e straniere;
- promuovere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente con programmi di attività formativa ECM e di educazione continua rivolta ad operatori nazionali e internazionali, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali e internazionali; tale attività può essere svolta direttamente o attraverso e in collaborazione con altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro; potrà gestire corsi di formazione anche a distanza (FAD);
- tenere l'elenco ufficiale di coloro che considera qualificati all'esercizio della professione;
- organizzare, in proprio o in collaborazione con altri enti, attività e servizi deputati alla promozione e all'applicazione del modello SIPRe in ogni ambito operativo.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione, nel rispetto di quanto previsto dal del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

d) acquisire finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., con Decreto n. 107 del 19 maggio 2021, che le considera strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'associazione per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo; il tutto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del predetto Decreto n. 107/2021

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - SOCI

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- b) soci effettivi: si considerano tali coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statuarie e degli obblighi da queste derivanti;
- c) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, per particolari motivi di prestigio scientifico e alte qualità culturali e professionali, con decisione da sottoporre a ratifica della successiva assemblea.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 5 - ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ha effetto dalla data della deliberazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale diniego entro sessanta giorni dovrà essere motivato e comunicato all'interessato. I criteri per l'ammissione degli associati e la relativa procedura non devono essere discriminatori, ma bensì coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Ciascun socio può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche amministrative;
- d) esaminare i libri sociali previa richiesta inoltrata tramite posta elettronica con un preavviso di quindici giorni al Consiglio Direttivo, che dovrà consentire l'accesso presso la sede sociale in orario di ufficio e metterli a disposizione per la visione e l'eventuale estrazione di copie.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

-per morte;

-per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;

-per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

-per espulsione.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

-quando per effetto di grave inadempimento non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché di tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

-quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;

-quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea con delibera motivata a maggioranza dei due terzi.

- La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale inviata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica e deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in uno dei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

Tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

In assemblea è ammessa delega ad altro socio, ma ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio

consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva i regolamenti presentati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo; riterrà di sottoporle;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole i almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'espressione del voto può essere fatta per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo statuto; in sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che le decisioni sui seguenti atti spettano comunque all'assemblea dei soci:

a) acquisto e vendita di beni immobili;

b) concessione di garanzie reali e personali quali fidejussioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice-Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili fino al terzo mandato consecutivo.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, dimissionari o decaduti nel corso del mandato, devono essere deliberate dall'Assemblea che deve essere convocata senza indugio dai componenti del Consiglio Direttivo rimasti in carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo viene a mancare la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) coordinare e vigilare sull'organizzazione delle attività dell'associazione attraverso i suoi organismi;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) convocare le assemblee;
- l) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di decadenza;
- m) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- n) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- o) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- p) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del consiglio si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 10 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del consiglio direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del consiglio direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del consiglio direttivo;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Art. 11 – ISTITUTI E CENTRI

Gli istituti e i centri sono i principali rami operativi dell'Associazione. Essi si occupano della formazione in Psicoanalisi della Relazione e delle possibili attuazioni dell'intervento dell'associazione sul territorio oltre a proporre giornate di studio e incontri interni.

Art. 12 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) delle quote associative versate dai soci all'atto dell'associazione o da altre quote espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi ed eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Costituiscono entrate dell'associazione:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di al presente articolo;
- b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising";

e) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le somme versate dai soci all'atto dell'associazione e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte previste negli articoli 13 (scritture contabili), 14 e 17, comma 1 (registro dei volontari non occasionali) del Codice del Terzo Settore, l'ETS deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ad almeno un membro del Consiglio direttivo con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Quando assumerà la qualifica di "ETS", l'Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio predetto deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile; tali enti devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (un) milione di Euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15 – DESTINAZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale (in ragione di tre membri) è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo predetto cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Il suddetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata all'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Se l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente sarà iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e per l'ETS diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

